

sospensione della leva e la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;

a partire dal 2003 quindi, per effetto di tale disposizione, si assisterà ad una progressiva diminuzione del personale ausiliario nelle Forze di polizia, vigili del fuoco, Polizia di Stato e Guardia di finanza, impiegato in tutte le attività istituzionali e particolarmente nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione delle attività criminali;

il provvedimento comporterà la riduzione di circa dodicimila carabinieri ausiliari, attualmente in forza, e non previsti in bilancio, per cui non potranno essere sostituiti automaticamente con personale effettivo;

tal situazione, quando si verificherà, determinerà riflessi negativi in ordine alle potenzialità di contrasto nel set-

tore dell'ordine pubblico e della sicurezza, soprattutto nelle regioni meridionali dove tale rischio è maggiore;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative affinché la progressiva diminuzione di carabinieri ausiliari venga compensata con un'adeguata assunzione di personale effettivo per garantire un significativo contrasto alle attività criminali, soprattutto nel Mezzogiorno, dove la richiesta di maggiore sicurezza da parte dell'opinione pubblica e della società civile è praticamente unanime;

a garantire che la diminuzione del numero degli ausiliari non riduca la qualità dei servizi dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

9/6433/14. Bergamo.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA****(Sezione 1 – Valutazioni del Governo circa l'intesa raggiunta dalle regioni del nord sulla ripartizione degli aiuti di Stato alle imprese – I)***

ARMAROLI, SELVA e GASPARRI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la Liguria aveva perduto larga parte degli aiuti di Stato alle imprese, in quanto l'ex presidente della giunta regionale, Giancarlo Mori, aveva lasciato cadere — a quanto pare — l'invito dell'allora Ministro del tesoro professor Giuliano Amato a rivolgersi agli altri presidenti delle regioni del nord, al fine di operare una compensazione tra le zone territoriali interessate;

nella riunione dei presidenti delle regioni del nord, indetta a Genova nei giorni scorsi dal presidente « polista » della giunta della regione Liguria, Sandro Biasotti, è stata raggiunta un'intesa per una riscrittura della mappa degli aiuti di Stato alle imprese, in guisa tale da avvantaggiare da un lato la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia e, dall'altro, da non penalizzare le altre regioni settentrionali partecipanti, tutte governate dal centro-destra;

si è verificata una solidarietà tra regioni del nord favorita dall'omogeneità di direzione politica, circostanza che in precedenza non si era verificata, a dispetto del fatto che giunta regionale della Liguria e Governo nazionale fossero espressione del medesimo schieramento politico;

si deve registrare, con viva sorpresa, che esponenti di spicco della maggioranza di Governo hanno espresso spazzanti giudizi sulla intesa intervenuta a Genova, e che in particolare il Ministro dei trasporti dottor Pier Luigi Bersani ha addirittura parlato, al riguardo, di « fatto eversivo », forse perché in qualità di Ministro dell'industria del secondo Governo D'Alema non si era fatto minimamente parte diligente per agevolare l'imprenditoria ligure —;

se non ritengano un fatto estremamente positivo che dopo un estenuante contenzioso, che si era concluso con un nulla di fatto e che per sovrammercato ha comportato un grave ritardo nella ripartizione dei fondi comunitari rispetto agli altri Stati della Unione europea, le regioni del nord abbiano raggiunto un'intesa che sblocca definitivamente la *vexata quaestio* degli aiuti di Stato alle imprese, con soddisfazione di tutte le regioni interessate.

(3-05816)

(13 giugno 2000)

(Sezione 2 – Interventi in favore dei percettori di pensioni minime)

CARAZZI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dal 1989 al 1999, e particolarmente il 1991 e il 1993, secondo i dati della Banca

d'Italia, si è accresciuta la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi tra le famiglie. I redditi da pensione, per le famiglie prive di altre risorse, non sempre riescono a fornire una tutela rispetto al rischio della povertà —:

quali interventi si intendano prendere per migliorare la condizione dei percettori di pensioni minime. (3-05817)

(13 giugno 2000)

(Sezione 3 – Valutazioni del Governo circa l'intesa raggiunta dalle regioni del nord sulla ripartizione degli aiuti di Stato alle imprese – II)

ORLANDO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 8 giugno i presidenti di 4 regioni a statuto ordinario del nord si sono incontrati in Liguria per gettare le basi di un'azione comune nei confronti del governo centrale e dello Stato nazionale per l'attribuzione alle regioni di nuove competenze in un contesto federale;

fra tali competenze è stata inclusa la ridistribuzione degli aiuti di stato alle singole regioni secondo nuovi parametri fissati dalle regioni stesse;

nei giorni immediatamente successivi i presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e del Veneto hanno avanzato l'idea di attribuire alle regioni stesse la gestione dell'IRPEF e il potere di variare le aliquote fiscali;

fra i progetti ci sarebbero quello di una « legge Tremonti » su misura per il Veneto, per detassare ancor più ampiamente gli utili reinvestiti;

tali progetti in materia fiscale si aggiungono a quelli già fumosamente enunciati in tema di scuola, sanità, istruzione professionale e sicurezza;

il sottosegretario al Tesoro Piero Giarda ha già replicato ironicamente sot-

tolineando che all'eventuale devoluzione di quote molto rilevanti del gettito delle principali imposte erariali alle regioni dovrebbe corrispondere un equivalente impegno delle regioni stesse nel rimborso del debito pubblico;

occorrerebbe una riforma della Costituzione per attribuire maggiori competenze alle regioni, le quali già oggi dispongono dell'IRAP, che fornisce 55.000 miliardi di gettito annuale e dal 2001 potranno disporre del 26 per cento dell'IVA (pari ad altri 35.000 miliardi) e inoltre potranno usufruire di un'addizionale IRPEF dell'1,4 per cento, per un totale di 5.000 miliardi;

in passato le regioni non hanno dimostrato particolare solerzia nell'imporre, ai loro abitanti, prelievi fiscali, consentiti dall'ordinamento —:

se il governo nazionale intenda porre immediatamente argine al dilagare di tante proposte e provocazioni prima che, per iniziativa di altri esponenti regionali, si arrivi, come del resto ha ieri ammonito il presidente della regione Campania, Antonio Bassolino, alla rottura della Conferenza dei presidenti di Regione, con il rischio di far fallire sul nascere la nuova esperienza degli esecutivi regionali eletti dai cittadini e di compromettere la serena approvazione della riforma del federalismo, di cui il Parlamento tornerà ad occuparsi nella prossima settimana. (3-05819)

(13 giugno 2000)

(Sezione 4 – Riconoscimento di indennizzi ai soldati italiani della seconda guerra mondiale fatti prigionieri dagli americani)

CREMA. — *Ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'8 settembre del 1943, dei 50 mila prigionieri italiani catturati dagli americani e trasferiti negli Usa, 33 mila accettarono di lavorare per gli

Stati Uniti, percependo un terzo della retribuzione direttamente, mentre la rimanenza veniva versata in un *Prisoner Fund* destinato ad essere loro restituito a guerra finita;

tale somma, ammontante ad oltre 26 milioni di dollari ed equivalente, attualmente, a 400 miliardi di lire, fu consegnata tra il 1948 ed il 1949, insieme all'elenco completo dei Pow (*Prisoners of war*) cui erano destinati, al Ministro del tesoro Giuseppe Pella e fu versata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dove era stata istituita apposita contabilità speciale, intestata all'Ufficio di amministrazione personali militari vari del ministero della difesa, che tramite i distretti militari effettuava il pagamento agli interessati delle somme dovute;

il ministero della difesa nel 1966 considerò esaurite tutte le pratiche di indennizzo e ritenne opportuno chiudere la contabilità suddetta, le cui rimanenti disponibilità furono versate all'Erario;

per 50 anni alcuni dei prigionieri di allora hanno inutilmente tentato di rientrare in possesso delle somme loro dovute, ammontanti a un decina di milioni a testa, costituendo un « Comitato rivendicazioni prigionieri di guerra » e riuscendo – fin dal 1996 – ad accedere negli Stati Uniti alla documentazione riguardante i 33 mila prigionieri di guerra, comprese le liste nominative;

recentemente la trasmissione radiofonica « Radioacolori » condotta da Oliviero Beha ha dedicato i suoi spazi all'approfondimento della questione, più volte denunciata dagli interessati e oggetto di atti di sindacato ispettivo;

da numerose dichiarazioni dei diretti interessati e dal raffronto con il « Libro Bianco sugli assegni corrisposti ai prigionieri italiani in Usa », del 1961 e a cura del ministero della difesa, ad un primo esame risultano evidenti notevoli discrepanze: nel libro Bianco sono presenti quasi esclusivamente i nomi di soldati italiani che furono te-

nuti prigionieri dagli americani in Nord Africa e Francia, ma uno solo risulta essere stato prigioniero negli Stati Uniti;

inoltre, le testimonianze sinora raccolte mostrano differenti tipologie di prigionieri: alcuni tra quelli presenti nel Libro Bianco confermano di essere stati pagati per intero, altri sostengono di essere stati pagati solo in parte, altri ancora di non essere stati pagati affatto e, ancora, tra i non inclusi nel Libro Bianco, alcuni risultano non essere mai stati pagati;

l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia afferma che lo stato italiano ha liquidato a pochi ex prigionieri solo la prima tranche (4 milioni di dollari) dei soldi ricevuti dagli Usa, peraltro « truffandoli » in quanto i certificati di credito rilasciati dagli americani furono liquidati con un cambio dalle 100 alle 300 lire per dollaro, mentre il cambio era di 573 lire per dollaro, e del rimanente se ne persero le tracce;

l'associazione suddetta sostiene inoltre che, all'epoca, pur di non pagare, le autorità italiane sostennero la necessità di una legge applicativa che rendesse possibile il pagamento, senza che la proposta di legge poi presentata fosse mai convertita e, successivamente, l'Avvocatura di Stato rispose che gli ex collaboratori dovevano ritenersi pagati con la corresponsione del denaro ricevuto in prigionia: il solo capitano Domenico Salvatore riuscì a vincere una causa contro il ministero della difesa, ma lo Stato fece ricorso alla Corte Suprema, che capovolse la sentenza a lui favorevole –:

se non si ritenga opportuno porre in essere tutte le iniziative possibili ed in tempi ragionevoli, affinché non ci si trinceri ulteriormente dietro le difficoltà di reperimento dei dati e sia riconosciuto ai diretti interessati o ai loro eredi quanto già loro dovuto in tempi ormai racchiusi sui libri di storia. (3-05820)

(13 giugno 2000)

(Sezione 5 — Ritardi nella cartolarizzazione dei crediti INPS nei confronti delle aziende agricole e riapertura dei termini del condono previdenziale agricolo)

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 13 della legge 488/99 venne approvata la cartolarizzazione dei crediti Inps, implicitamente riconoscendo come l'istituto fosse inadeguato a provvedere, autonomamente, al recupero dei crediti medesimi;

è opinione consolidata che l'Inps non dispone di dati aggiornati, completi e certi sulle posizioni debitorie di molte aziende, soprattutto agricole, in quanto, in tale settore, le approssimazioni nella tenuta degli archivi sono state aggravate da ulteriori approssimazioni e/o errori ereditati dall'ex Scau;

tal tale increscioso stato di fatto, riconosciuto dal Governo, ha determinato lo slittamento del termine del condono contributivo agricolo al 31 ottobre 1999 e tuttavia tale differimento non è valso a fornire a tutte le aziende agricole dati incontrovertibili sulle rispettive posizioni debitorie così da impedire, di fatto, l'utilizzo del condono da parte di molte di queste aziende;

in tale contesto, la cartolarizzazione « selvaggia » ed improvvisata risulta ingiusta e sostanzialmente contraria agli interessi generali del Paese, in quanto foriera o di fallimenti a catena di imprese agricole ovvero di un'enorme mole di contenzioso, costoso per le aziende e fatalizzato alla soccombenza per la pubblica amministrazione —:

se non ritenga attuare una moratoria della cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Inps sulle aziende agricole in attesa che l'istituto sia in condizione di accertare, in modo puntuale, ogni singola posizione contributiva e se successivamente, non risulti doverosa la

riapertura dei termini del condono previdenziale agricolo, onde consentire alle aziende che non hanno potuto usufruirne di ricevere il medesimo trattamento delle altre. (3-05813)

(13 giugno 2000)

(Sezione 6 — Problemi occupazionali nel settore bancario)

MANZIONE e LAMACCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Get-Spa —, ente di riscossione operante in Calabria ed in provincia di Salerno, è stata assorbita dalla Etr-Spa —, società di riscossione del gruppo Banca Intesa;

al momento dell'acquisizione l'Etr ha assunto l'impegno di tutelare i livelli occupazionali dell'ente incorporato;

nei mesi scorsi l'Etr ha soppresso numerosi sportelli di riscossione, in Calabria ed in provincia di Salerno, evidenziando in tal modo circa 500 esuberi, per i quali non era rimasta altra prospettiva che quella della disoccupazione;

la soppressione degli sportelli ha, tra l'altro, determinato un abbassamento dei livelli di servizio;

nonostante numerosi interventi di esponenti politici sia a livello locale, sia a livello nazionale, l'unica proposta di accordo avanzata dall'Etr è stata quella di tagliare del 50 per cento le retribuzioni, retribuzioni, tra l'altro, già percentualmente inferiori rispetto alla media nazionale;

in nome della razionalizzazione, della competitività e dell'efficienza continuano ad essere violati o, quantomeno, ignorati i diritti delle persone e delle loro famiglie —:

quali iniziative, a seguito dell'annunciata convocazione di Banca Intesa e dei rappresentanti dei lavoratori della Etr, intenda assumere per fronteggiare e risolvere la grave emergenza. (3-05818)

(13 giugno 2000)

(Sezione 7 – Attuazione del progetto industriale relativo all'azienda Lebole ad Arezzo)

GIANNOTTI e CHERCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Lebole - società Lanerossi nel 1987, all'atto della cessione da parte delle partecipazioni statali alle manifatture Lane Gaetano Marzotto e figli Spa, rappresentava un grande patrimonio produttivo ricco di quella esperienza, professionalità, competitività e qualità che facevano di questa impresa un punto di forza del sistema-modà Italia;

l'acquisizione da parte del gruppo Marzotto ha segnato l'inizio di una gestione costellata di errori strategici e di gestione e dell'affermarsi di una precisa volontà prima di ridimensionamento poi di smobilitazione della attività industriale negli stabilimenti di Arezzo con il progressivo trasferimento e vendita dei marchi di qualità di proprietà della Lebole —:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere perché il gruppo Marzotto sia chiamato a presentare un concreto e credibile progetto industriale rispettoso degli accordi sottoscritti anche dal Ministro dell'industria, ultimo quello del 1999 che prevedeva il mantenimento ad Arezzo della divisione uomo-Marzotto, invitato a ritirare il progetto Outlet e, in coerenza con la sua vocazione imprenditoriale nel settore della moda italiana, a presentare un piano di utilizzazione dell'area Lebole eccedente, coerente con le ipotesi di sviluppo della città così come sottoscritto nell'accordo tra regione Toscana, comune e provincia di Arezzo, sindacati, camera di commercio e categorie economiche di Arezzo. (3-05821)

(13 giugno 2000)

(Sezione 8 – Misure per contrastare il fenomeno della criminalità)

GIULIANO. — *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si contano, solo negli ultimi giorni, in provincia di Napoli, otto vittime in una guerra di camorra che ne conta cinquantuno dall'inizio dell'anno;

nei giorni scorsi si è appreso dalla stampa nazionale che sarebbero in corso « trattative » con esponenti della criminalità organizzata detenuti negli istituti penitenziari;

il Ministro della giustizia, che aveva dichiarato di nulla sapere e di non essere stato informato di siffatta iniziativa, è stato immediatamente smentito dal procuratore nazionale antimafia dottor Pierluigi Vigna, il quale, in interviste a vari quotidiani, nel fornire spiegazioni in ordine ai « contatti » avuti con esponenti del crimine organizzato che si trovano in espiazione della pena, ha precisato di avere preventivamente e tempestivamente messo al corrente il Ministro Fassino dell'iniziativa in corso;

rispetto ai fatti citati sale la preoccupazione nel Paese che, anziché essere confortato da una reazione dello Stato rapida, dura, incisiva, è costretto a registrare vicende gravissime ed inquietanti come quella citata —:

quali atti abbia posto o intenda porre in essere al fine di combattere l'*escalation* criminale e chiarire una vicenda che provoca allarme e sconcerto nel Paese.

(3-05814)

(13 giugno 2000)

(Sezione 9 – Iniziative per l'estradizione di mafiosi italiani rifugiatisi in Spagna)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

« La Spagna nega l'estradizione di mille mafiosi italiani »: al 31 maggio 2000 la giustizia spagnola, appellandosi a cavilli

giudiziari, ha rifiutato l'estradizione in Italia di ben 1.089 mafiosi e delinquenti, condannati in contumacia e rifugiatisi in Spagna negli ultimi anni. Lo scrive il giornale « *El País* », ed è riportato dal *Gazzettino* il 5 giugno 2000;

« *El País* » sostiene che « l'Italia attribuisce al procuratore Fungairinho la colpa di annullare mille detenzioni di mafiosi », fra questi ci sono 124 dei 210 che stanno nella lista dei mafiosi più pericolosi d'Italia, e cinque sono addirittura nella lista dei 27 criminali più ricercati dalla giustizia italiana. Tre di questi, che possono passeggiare tranquillamente per Madrid, Barcellona o Costa del Sol, sono stati condannati in Italia all'ergastolo per omicidio plurimo;

Fungairinho, il procuratore generale della *Audiencia nacional*, il tribunale nazionale di Madrid, si oppone alla concessione dell'estradizione di stranieri condannati nel loro paese in contumacia con il pretesto che la legislazione spagnola non

prevede la condanna in assenza dell'imputato. Mentre i giudici dello stesso tribunale sono invece favorevoli. Ma le richieste non arrivano a loro perché Fungairinho le blocca, al punto che per il suo conservatorismo si è meritato il titolo di *ayatollah* della giustizia spagnola;

« *El País* » rivela che, nell'estate scorsa, dopo una vista dell'allora Ministro della giustizia Diliberto a Madrid, Italia e Spagna erano sul punto di trovare un accordo con la firma di un documento, ma successivi dinieghi di estradizione hanno riportato l'accordo in alto mare, e Fungairinho continua a rendere dorato l'esilio di molti mafiosi in Spagna —:

che intenzioni abbia il nostro Governo a tal riguardo, visto che a tutt'oggi gran parte degli sforzi per stroncare il fenomeno delinquenziale italiano sono vanificati per queste ottuse connivenze di mafia.
(3-05815)

(13 giugno 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3409 — MODIFICHE ALLA LEGGE
28 GENNAIO 1994, N. 84, IN MATERIA DI OPERAZIONI
PORTUALI E DI FORNITURA DEL LAVORO PORTUALE
TEMPORANEO (APPROVATO DAL SENATO) (6239)**

(A.C. 6239 — Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

*(Disciplina della fornitura
del lavoro portuale temporaneo).*

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).* — 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle opera-

zioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e

soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.

6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;

d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;

e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le au-

torità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.

15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrono le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 ».

2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il con-

tratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3. — 1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso ».

3. 12. Mammola.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. 14. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del capoverso con le seguenti: alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. 13. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 16 e 18 con le seguenti: agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a).

3. 16. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: per l'esecuzione

delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. 15. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso Art. 17, sostituire i commi da 2 a 13 con i seguenti:

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è affidata alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed è sottoposta alle prescrizioni dettate dalla medesima legge.

3. In deroga all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e limitatamente alle prestazioni di lavoro da effettuare in ambito portuale, l'accesso all'albo delle imprese fornitrice di lavoro temporaneo è consentito anche alle imprese che abbiano effettuato forniture di lavoro temporaneo nei porti italiani, per almeno un anno, dopo il 10 febbraio 1994, ove le stesse siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) non esercitino direttamente od indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività o partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni;

b) abbiano un capitale sociale di almeno 500.000.000 di lire ovvero abbiano effettuato un deposito di pari importo;

c) non detengano direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni.

4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, fissa tempi e condizioni per

l'iscrizione delle imprese di cui al comma 3 previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

5. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti ».

3. 17. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

3. 5. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di una impresa fino alla fine del comma con le seguenti: di imprese da individuarsi secondo procedure accessibili alle imprese nazionali o comunitarie che siano dotate di adeguate risorse e personale, con specifica caratterizzazione professionale alla esecuzione di operazioni portuali. Tali imprese non devono possedere direttamente od indirettamente partecipazioni o collegamenti, anche di fatto, con società che esercitino le attività previste dagli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). In caso contrario le imprese debbono impegnarsi a dismettere tali attività, partecipazioni o i collegamenti, anche di fatto, prima del rilascio della autorizzazione.

3. 18. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di una impresa con le seguenti: di una o più imprese.

3. 4. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e risorse proprie.

3. 20. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: portuali, non deve fino a: impegnandosi con le seguenti: e dei servizi portuali non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.

3. 19. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure fino a: impegnandosi con le seguenti: lettere a) e c), o da impresa che a sua volta detenga partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non potranno esercitare, per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette, le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c).

3. 21. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure fino a: impegnandosi con le seguenti: lettere a) e c), e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza

in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere *a*) e *c*) impegnandosi.

3. 1. Lamacchia.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Decoro il suddetto termine, in assenza di diniego motivato, l'autorizzazione di intende concessa.

3. 9. Chincarini, Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 22. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 4, dopo le parole: rapporto di lavoro *aggiungere le seguenti:* e del trattamento retributivo.

3. 6. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 6, sostituire le parole da: L'impresa *fino a:* comma 1 *con le seguenti:* Qualora l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non siano in grado di fornire alle imprese di cui agli articoli 16, 18, e 21, comma 1, lettera *a*), il personale richiesto sia sul piano qualitativo che quantitativo, dette imprese.

3. 23. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Chincarini, Bosco.

*Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 10, lettera *a*), aggiungere, in fine, le parole:* acquisito il parere della Commissione consultiva locale.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera *b*), aggiungere, in fine, le parole:* acquisito il parere della Commissione consultiva locale.

3. 24. Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo, promuovendo, se opportuno, incontri fra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti delle imprese e degli utenti portuali per la stipula di contratti di lavoro; le predette autorità, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.

3. 25. Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.

3. 26. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative trattamenti normativi e retributivi minimi da determinare, a livello locale, mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le

rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21.

3. 27. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.

3. 28. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **3. 2.** Lamacchia.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

* **3. 29.** Becchetti, Mammola.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21 vengono determinati i trattamenti normativi e retributivi da attuare nell'ambito di ciascun porto.

3. 30. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla fine del comma con le seguenti: le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime promuovono

specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori di ciascun porto e le rappresentanze delle imprese dell'utenza portuale e delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 21, volti a concordare liberamente contratti locali.

3. 31. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. 11. Chincarini, Bosco.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. Le autorità portuali istituiscono entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge una « società di tipo consortile », così come previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile, da demandarsi specificatamente alla gestione del lavoro portuale temporaneo. Tale società è controllata dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ed aperta alla partecipazione minoritaria degli operatori portuali intendendosi per essi i soggetti terminalisti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali, laddove presenti, i soggetti preposti all'esecuzione delle attività portuali di tipo industriale, le imprese portuali preposte all'esecuzione dei servizi portuali (compagnie portuali trasformate in impresa), le rappresentanze sindacali, la scuola regionale di formazione marittimo portuale. Il capitale di dotazione e di funzionamento di detta società dovrà essere adeguato rispetto al modello organizzativo assunto ed al fabbisogno delle risorse professionali previste per singolo esercizio. Sotto il profilo normativo detta società articola le proprie specifiche funzioni sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. La società consortile di cui al comma 1 deve dotarsi di previsione statuaria conforme ai disposti di cui agli articoli 2615-ter e 2359 del codice civile e dovrà redigere

entro il termine massimo di sessanta giorni dalla propria costituzione un particolareggiato piano di fattibilità che definisca sulla base di un programma triennale la necessità economico finanziaria, i conti economici di previsione, il modello organizzativo da assumersi sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196. Per quanto attiene a tale ultimo profilo, in particolare, detta società consortile dovrà prevedere di concerto con i propri soci minoritari, e più strettamente con la scuola di formazione marittimo portuale, il « fabbisogno operativo » su base triennale ricollegando i profili professionali occorrenti, in termini temporali — qualitativi — quantitativi alla previsione di andamento dei traffici ed alla correlata fattispecie merceologica e, laddove presente, alla previsione di lavoro del comparto industriale.

4. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali le parti dovranno individuare:

a) il piano delle regole cui ricondurre la fornitura del lavoro portuale temporaneo adeguandone la specificità ai disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196;

b) la definizione di uno specifico strumento contrattuale che disciplini unitariamente, senza facoltà di deroghe o varianti locali, la materia. In tale contesto dovranno, più in particolare, essere determinati criteri di impiego di massima flessibilità particolarmente fra imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali, imprese preposte all'espletamento dei servizi portuali e reciprocamente fra le une e le altre, atteso che, di frequente, i picchi di lavoro delle une possono non corrispondere ai picchi di lavoro delle altre;

c) detta strumentazione contrattuale conseguentemente dovrà prevedere priorità di impiego per l'insieme dei lavoratori portuali che operano alle dipendenze delle imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, così come, laddove presenti, all'interno delle imprese che operano nel comparto industriale. Verrà demandato inoltre alla

predetta società consortile, di concerto con la scuola di formazione marittimo portuale, anche il reperimento delle figure professionali eventualmente non disponibili.

d) il fabbisogno delle risorse professionali da dedicare al lavoro temporaneo dovrà quindi essere gestito dalla società consortile di cui al comma 2 secondo un modello organizzativo che nell'ambito del piano delle regole di cui alla lettera *a*) e della citata legge n. 196 consenta di perfezionare meccanismi di funzionamento adeguati alle esigenze operative del singolo comprensorio portuale.

5. Al fine di favorire la formazione professionale, la società consortile di cui al comma 2 realizza iniziative volte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori portuali complessivamente intesi, ivi inclusi i prestatori di lavoro temporaneo. All'uopo istituisce la scuola di formazione professionale marittimo portuale il cui funzionamento potrà essere adeguatamente sostenuto sia dalle imprese portuali private, sia dagli enti locali, sia dai finanziamenti previsti dall'articolo 5 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. 32. Becchetti, Mammola.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

3. 8. Chincarini, Bosco.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: « deve esercitare » fino a: « nella stessa area demaniale e » sono soppresse.

3. 02. Becchetti, Mammola.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: « direttamente ».

* 3. 01. Lamacchia.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: « direttamente ».

* **3. 03.** Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: « non può essere » fino a: « nella stessa area demaniale » sono sopprese.

3. 04. Mammola, Becchetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

3-bis. — 1. Onde assicurare il rispetto dei criteri che sorreggono la libera concorrenza è espressamente vietato alle compagnie e gruppi portuali trasformatisi in impresa di esercitare la duplice attività di soggetti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali e di soggetti preposti all'erogazione dei servizi portuali. In tal senso è demandata alla discrezione delle compagnie e gruppi portuali l'opzione, da esercitarsi entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, se dirigere la propria attività nel comparto delle operazioni portuali o, al contrario, nel comparto dei servizi portuali.

3. 05. Becchetti, Mammola.

(A.C. 6239 – Sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Componenti del comitato portuale).

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. I componenti di cui alle lettere *i*), *l*) e *l-bis*) del comma 1 sono nominati dal

presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Componenti del comitato portuale).

Soprimerlo.

4. 1. Chincarini, Bosco.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: durano in carica fino alla fine del comma con le seguenti: restano in carica per un quadriennio. La loro designazione dovrà pervenire al presidente entro tre mesi dalla richiesta dello stesso. Tale richiesta dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei membri del comitato portuale. L'inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione del Comitato ed il suo regolare funzionamento. Qualora la designazione o la sostituzione di un rappresentante venga

effettuata dopo la scadenza del termine, il Presidente procederà alla nomina di tale rappresentante fermo restando che il mandato dello stesso sarà soggetto alle medesime scadenze di quello degli altri membri del Comitato già nominati.

4. 2. Mammola, Becchetti.

(A.C. 6239 – Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Differimento di termini).

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Differimento di termini).

Sopprimere lo

* **5. 1.** Chincarini, Bosco.

Sopprimere lo

* **5. 2.** Mammola, Becchetti.

Al comma 1, sostituire la parola: settecento con la seguente: cinquecento.

5. 3. Mammola, Becchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che le compagnie ed i gruppi portuali e le compagnie carenanti non abbiano effettuato nuove assunzioni.

5. 4. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime durante il periodo di erogazione della cassa di integrazione speciale effettuano il controllo della corrispondenza delle giornate di cassa integrazione con le giornate di effettivo non lavoro. Le stesse Autorità dovranno apporre il proprio visto sugli elenchi giornalieri predisposti preventivamente dal rappresentante legale delle imprese di cui agli articoli 16 e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché su quello dei loro dipendenti.

5. 5. Mammola, Becchetti, Bosco.

(A.C. 6239 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6239, recante modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura di lavoro portuale temporaneo;

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge, contenente modifiche all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, vengono espressamente definiti i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio come servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo;

nell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994 è contenuta la disciplina della fornitura dei servizi di in-

teresse generale non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali e quindi riferiti a generiche attività svolte in ambito portuale, complementari allo svolgimento delle operazioni portuali stesse;

i predetti servizi tecnico nautici, pur essendo definiti servizi di interesse generale, non possono essere in alcun modo equiparati o confusi con i servizi di interesse generale disciplinati all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge n. 84 del 1994, in quanto, a differenza di questi ultimi, sono esplicitamente diretti ad assicurare nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo;

impegna il Governo

a garantire nella pratica attuazione amministrativa delle disposizioni di cui sopra la netta separazione giuridica tra i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio rispetto ai servizi di interesse generale disciplinati dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

9/6239/1. Becchetti, Mammola, Armani.

La Camera

premesso che all'articolo 1 del disegno di legge n. 6239 vengono espressamente definiti i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio quali servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione, dell'approdo, del salvataggio e della salvaguardia della vita umana in mare;

visto che l'articolo 6, comma 1, lettera c), prevede la disciplina della fornitura dei servizi di interesse generale riferiti alle attività svolte in ambito portuale, da non confondere con i predetti servizi tecnico-nautici, che sono esplicitamente diretti ad assicurare nei porti la sicurezza della navigazione, dell'approdo, del salvataggio ri-

morchio e salvaguardia della vita umana in mare;

impegna il Governo

a garantire nella pratica attuazione amministrativa della disposizione sopra richiamata la netta distinzione giuridica tra i servizi tecnico nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio rispetto ai servizi di interesse generale disciplinati dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

9/6239/2. Giardiello, Duca, Attili, Biricotti.

La Camera

visto che l'articolo 5 del disegno di legge n. 6239, recante modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo, prevede il differimento al 31 luglio 1999 del beneficio di integrazione salariale per circa 700 lavoratori portuali dei porti nei quali si è verificata una sensibile carenza di lavoro;

considerato che la situazione di crisi in alcuni porti prosegue ulteriormente e prevedibilmente per tutto il 2000;

impegna il Governo

ad emanare appositi atti affinché venga risolto il problema dei lavoratori senza occupazione prevedendo ulteriori misure di sostegno al reddito dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 2000.

9/6239/3. Duca, Biricotti, Giardiello Attili, Saia.

La Camera,

avuto riguardo agli esiti della riforma della legge n. 84 del 1994 per la parte relativa alle operazioni ed al lavoro portuale;

preso atto della situazione delle compagnie portuali di Genova che hanno perfezionato gli *iter* trasformativi di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994 attraverso la costituzione delle imprese previste nello stesso articolo;

ritenuto necessario salvaguardare la specifica competenza tecnico-professionale acquisita dalle compagnie portuali come sopra trasformate;

verificate specifiche situazioni esistenti presso il porto di Genova rilevate nel corso del sopralluogo da parte della Commissione lavori pubblici del Senato (in data 3 luglio 1999) presso il porto di Genova;

tenuto conto delle sollecitazioni della Comunità economica europea nei confronti del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di superare situazioni di monopolio presenti nel porto di Genova, e dell'intervento dello stesso Ministro dei trasporti nei confronti dell'Autorità portuale di Genova;

impegna il Governo

ad assumere ogni utile determinazione affinché l'Autorità portuale di Genova adotti nei confronti di dette realtà imprenditoriali provvedimenti che diano facoltà, nel quadro normativo comunitario e nazionale, al più ampio esercizio delle attività e dei servizi dalle stesse richiesti, in modo tale da corrispondere alle esigenze di sviluppo dei traffici, da soddisfarsi in via prioritaria attraverso l'adeguato utilizzo delle risorse tecnico professionali oggi presenti nel porto di Genova.

9/6239/4. Strambi, Mammola, Cento, Lamacchia, Angelici, Albertini, Attili, Gagliardi.

La Camera,

impegna il Governo

ad operare affinché ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, sia riconosciuto il

beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge il 23 maggio 1983, n. 230.

9/6239/5. Boghetta, Burlando.

La Camera,

atteso che i servizi tecnico nautici di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio sono servizi generali finalizzati a garantire la sicurezza nei porti e nei luoghi di approdo;

impegna il Governo

a prevederne l'attuazione nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi la necessità, secondo le modalità indicate dal codice della navigazione.

9/6239/6. Savarese.

La Camera,

premesso che:

il 27 aprile 1999 presso la Federpesca di Roma è stato siglato dalle organizzazioni di categoria delle marinerie adriatiche, siciliane e tirreniche l'accordo interprofessionale sulla pesca dei piccoli pelagi in Adriatico con i sistemi della cirkuizione e volante;

da più di un anno le marinerie della Sicilia lamentano il mancato rispetto di tale accordo, che prevede il diritto di ormeggio stabile di un numero minimo di imbarcazioni siciliane nei porti dell'Adriatico durante la campagna di pesca, e diversi atti di sindacato ispettivo presentati in merito in Parlamento giacciono, a tutt'oggi, senza aver ricevuto risposta alcuna, esattamente come senza risposta è rimasta una richiesta di chiarimenti sugli intenti del Governo in materia, rivolta direttamente al Ministro con una lettera dello scorso 5 maggio;

durante la campagna di pesca dello scorso anno ai pescatori siciliani è stato impedito di attraccare regolarmente nei porti, costringendoli, invece, ad ormeggiare alla fonda ostacolando, di fatto, le imprese

siciliane nel regolare svolgimento dell'attività di pesca con gli evidenti e gravi danni economici che ne conseguono e senza che le autorità portuali facessero quanto in loro potere per garantire il rispetto dell'accordo siglato;

anche quest'anno sembrerebbe che nella assegnazione degli ormeggi le autorità portuali dell'Adriatico, per la prossima campagna di pesca, si accingano ad escludere le imbarcazioni siciliane, avallando così, di fatto, una intollerabile discriminazione verso cittadini - imprenditori che chiedono solo il rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, seppur nei limiti che la specifica questione giustifica;

impegna il Governo

ad intervenire affinché sia posto rimedio alla palese e sistematica violazione del trattato, anche e soprattutto ad opera delle autorità portuali a ciò preposte, per ristabilire, da un lato, una condizione di legalità nello svolgimento della pesca del pesce azzurro e per consentire, dall'altro, alle

imprese operanti nel settore ittico della Sicilia di godere di un trattamento equo, garantendo il diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione, che prevede per qualsiasi libero cittadino di potersi spostare su tutto il territorio nazionale o, nella specie, per gli imprenditori di esercitare la loro attività utilizzando strutture pubbliche, quali i porti, che non possono essere di esclusivo appannaggio di alcuni soggetti che, rivendicando delle priorità territoriali, di fatto comprimono diritti altrui, peraltro consacrati in accordi di categoria che non vengono rispettati;

a fornire un valido sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica del Mezzogiorno e, nel caso specifico, della Sicilia, non solo attraverso il flusso degli aiuti economici, ma seguendo queste aree con una politica attenta sotto il profilo delle discriminazioni che possono realizzarsi, come nel caso in esame, proprio a danno di imprese operanti nel territorio del Mezzogiorno e delle isole.

9/6239/7. Lo Presti.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*